

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6292 del 30/11/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RMP COMMERCIALE SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Veclezio n. 56/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di ghiaia e sabbia afferente l'UMI D del Polo estrattivo 15 "Vecchiazzano" sito nel Comune di Forlì.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6543 del 30/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RMP COMMERCIALE SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Veclezio n. 56/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di ghiaia e sabbia afferente l'UMI D del Polo estrattivo 15 "Vecchiazzano" sito nel Comune di Forlì.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 22/06/2023, acquisita al Prot. Com.le 81069 e da Arpaie ai PG/2023/111211 e 111221 del 26/06/2023, da **RMP COMMERCIALE SRL** nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Forlì, Via Veclezio n. 56/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di ghiaia e sabbia afferente l'UMI D del Polo estrattivo 15 "Vecchiazzano" sito nel Comune di Forlì, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Considerato che con atto n. 30 del 08/02/2018 il Comune di Forlì ha deliberato la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi della L.R. 9/99 come integrata ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sul progetto di sfruttamento del Polo estrattivo n. 15 "Vecchiazzano" sito in Comune di Forlì, Via Veclezio loc. Vecchiazzano, presentato dalle Società S.G.S. srl, SA.PI.FO., Sig. Renzo Sansoni, F.M.I., Sig. Garavini Luigi, poiché il progetto stesso, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 22/01/2018, è nel complesso ambientalmente compatibile *"a condizione che gli interventi di mitigazione ed inserimento ambientale previsti siano realizzati e che siano rispettate le prescrizioni riportate all'interno del Rapporto"* sull'Impatto Ambientale;

Dato atto inoltre che il provvedimento di cui sopra è stato integrato con la deliberazione del Comune di Forlì n. 113 del 27/03/2018;

Atteso che il suddetto provvedimento di V.I.A., in scadenza al 26.3.2023, è stato prorogato con deliberazione di G.C. n. 98 del 22.3.2023;

Visto che con determina dirigenziale n. 1077 del 13/04/2023 il Comune di Forlì ha volturato a RMP COMMERCIALE srl il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui sopra relativamente alla u.m.i. D precedentemente intestata a SANSONI RENZO;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 83731 del 28/06/2023 acquisito al PG/2023/113461 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che con Nota del 18/07/2023, acquisita al PG/2023/125503, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contesuale richiesta integrazioni;

Visto che in data 11/08/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PG/2023/141856;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 30/11/2023, ove si da atto degli esiti della della Conferenza di Servizi;
- Nulla osta acustico: Nulla osta Prot. Com.le 151160 del 27/11/2023, acquisito da Arpaie al PG/2023/201159;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **RMP COMMERCIALE SRL**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Richiamata la nota PG/2022/143009 del 01/09/2022 con la quale la Dirigente ha delegato il Dott. Ing. Federica Milandri, durante i periodi di assenza dal servizio di Cristina Baldelli, relativamente alle attività di cui al D.P.R. 59/2013, alla firma degli atti e dei documenti necessari per la conclusione degli stessi;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **RMP COMMERCIALE S.R.L.** (C.F./P.IVA 04647040403) con sede legale in Comune di Forlì, Via Veclezio n. 56/A, **per la cava di ghiaia e sabbia afferente l'UMI D del Polo estrattivo 15 "Vecchiazzano", sito nel Comune di Forlì.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
 - **Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15 (quindici)** a partire dalla data di efficacia dell'autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva ai sensi della L.R. 17/1991 e s.m.i..
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Federica Milandri attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle emissioni diffuse di polveri da attività estrattiva di ghiaia e sabbia mediante escavatori e ruspa, pre-lavorazione con impianto mobile (mulino/vaglio), carico sui mezzi e trasporto all'esterno del sito del materiale estratto.

Con atto n. 30 del 08/02/2018 il Comune di Forlì ha deliberato la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi della L.R. 9/99 come integrata ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sul progetto di sfruttamento del Polo estrattivo n. 15 "Vecchiazzano" sito in Comune di Forlì, Via Veclezio loc. Vecchiazzano, presentato dalle Società S.G.S. srl, SA.PI.FO., Sig. Renzo Sansoni, F.M.I., Sig. Garavini Luigi, poiché il progetto stesso, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 22/01/2018, è nel complesso ambientalmente compatibile "a condizione che gli interventi di mitigazione ed inserimento ambientale previsti siano realizzati e che siano rispettate le prescrizioni riportate all'interno del Rapporto" sull'Impatto Ambientale. Il provvedimento di cui sopra è stato integrato con la deliberazione del Comune di Forlì n. 113 del 27/03/2018.

Il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale sopraccitato prescrive che:

44. *"In concomitanza alla presentazione della domanda per l'attività estrattiva, ogni singola ditta, facente parte dei proponenti del progetto di cui all'oggetto, abilitata all'effettiva gestione dell'attività di coltivazione della cava, dovrà presentare domanda per specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/2006 e smi".*

La valutazione positiva sopra citata è condizionata al rispetto delle prescrizioni riportate nel Rapporto sull'Impatto Ambientale sottoscritto il 22/01/2018 nell'apposita Conferenza di Servizi, che per quanto concerne la mitigazione delle emissioni in atmosfera di polveri sono qui di seguito indicate:

4. *"Al fine di ridurre la polverosità conseguente al transito dei camion, le piste provvisorie di transito dei mezzi di cava dovranno essere dotate di un sistema automatico, temporizzato, al fine di effettuare una bagnatura di almeno 2 volte/giorno nel periodo primaverile-estivo e comunque quando necessario;*
8. *I camion all'uscita dalla cava dovranno essere coperti tassativamente con appositi teloni;*
35. *Dovrà essere messa in atto particolare attenzione in caso di forte ventosità e, se del caso, tutte le fasi di lavorazione dovranno essere sospese.*
36. *Dovrà essere effettuata la sistematica bagnatura dei piazzali interni all'area di cava con autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori.*
37. *I mezzi pesanti sulle aree interne di cava e sulla pista esterna, che da via Veclezio si raccorda a viale dell'Appennino, non dovranno superare il limite di velocità di 30 km/h.*
38. *Dovrà essere assicurata la bagnatura della pista esterna, che da via Veclezio si raccorda a viale dell'Appennino, almeno due volte al giorno.*
39. *Dovrà essere realizzata la asfaltatura di almeno 50 metri delle piste nei tratti che precedono l'ingresso/uscita sulla viabilità esistente.*
40. *Dovrà essere effettuato il lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dalla cava, escluso quelli che utilizzano la pista provvisoria.*
41. *Dovrà essere garantito un sufficiente grado di umidità dei materiali stoccati nei cumuli, provvedendo, se necessario, alla bagnatura dei materiali".*

Il progetto presentato per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui sopra prevede per SANSONI RENZO lo svolgimento di una "fase di lavorazione preliminare, da effettuare in cava, per la separazione degli scarti (16% del volume del materiale estratto) dalla frazione commercializzabile.

L'attività verrà svolta tramite mulino mobile/vaglio che seguirà il fronte di scavo" (come indicato a pagina 13 dell'Allegato 06 "Pianificazione estrattiva modificata in base alle richieste di integrazioni" presentato con le integrazioni in data 25/09/2017).

Con determina dirigenziale n. 1077 del 13/04/2023 il Comune di Forlì ha volturato a RMP COMMERCIALE srl il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui sopra relativamente alla u.m.i. D, precedentemente intestato a SANSONI RENZO.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì con nota P.G.N. 83731 del 28/06/2023 acquisita al protocollo PG/2023/113461, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2023/119933 del 10/07/2023, aggiornata in data 28/08/2023 PG/2023/145790, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2023/119935 del 10/07/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Con nota P.G.N. 93732 del 18/07/2023 acquisita al prot. di Arpae PG/2023/125041 del 18/07/2023, il Comune di Forlì - Unità Pianificazione Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“CONSULTATI

- *la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione (PG . 81069/2023 e segg.);*
- *gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 34 del REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO (RUE);*

VERIFICATO

- *che l'area sita in FORLÌ, Via VECLEZIO 56/a, catastalmente distinta al Fg. 236 p.lle 156, 153, 154, 73, 72, 26, 165, 67, 598, 166, 191, 192, 155, 157 risulta avere destinazione di Sottozona C.A.E.2 - Aree per attività estrattive residue dei PAE 1985 - 2006 (art.126 delle norme di POC) all'interno di POLO ESTRATTIVO N. 15 “VECCHIAZZANO” del vigente Piano attività estrattive comunale (PAE);*
- *che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;*
- *che la ditta svolge attività escavazione ghiaia e sabbia in natura all'interno dell'Area CAE2 del Polo estrattivo 15 “Vecchiazano”;*

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito in esame per l'attività svolta dalla richiedente”.

Con nota PG/2023/171721 del 10/10/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, di seguito riportate:

“...omissis...

All'interno della procedura di VIA è stato redatto uno studio di impatto da polveri nel quale sono stati

individuati i ricettori potenzialmente esposti all'emissione di polveri diffuse a carico dell'attività ed è stata stimata l'emissione di PM10 secondo le Linee Guida di ARPAT, integrato da uno studio successivo in cui le emissioni diffuse sono state ulteriormente approfondite per tenere conto delle maggiori informazioni successivamente acquisite inerenti alle diverse lavorazioni.

L'impianto mobile che verrà utilizzato (modello GCS 11.7) ha una capacità di produzione oraria che va da 50 a 150 t/h e alimentato con un motore diesel della potenza di 224 kW.

L'impianto è provvisto di un sistema di abbattimento delle polveri costituito da una pompa per la nebulizzazione dell'acqua che viene spruzzata sulla bocca del mulino ed in corrispondenza dell'uscita del materiale frantumato, alimentata da una linea di prelievo dell'acqua collegata al bacino di stoccaggio esistente, come da schema sotto riportato. Il frantoio seguirà il fronte di scavo secondo un posizionamento intermittente regolato da diversi fattori, fra i quali: spazio disponibile, richiesta del mercato, pezzatura del materiale estratto.

...omissis...

Nello studio presentato vengono calcolate, a livello teorico, le emissioni orarie di PM10 derivanti dalle attività previste, suddivise per anno di lavorazione e considerando le due ipotesi: lavorazione in situ con frantoio mobile o trasporto dei materiali escavati presso un impianto esterno per la successiva lavorazione.

Di seguito si riportano le stime di emissione di PM10 totali derivanti dalle diverse attività nell'ipotesi, maggiormente impattante (circa il 5% di emissioni in più), di lavorazione in situ dei materiali escavati con frantoio mobile.

Attività	Emissione PM10 totale (kg)
Asportazione cappello	1606
Scavo ghiaie e sabbie	483
carico del frantoio mobile	1485
transito camion su piste non asfaltate	1132
riporto del cappello	41
Emissioni mezzi operativi	1067
TOTALE PM10: 5814 kg	

Rispetto ai dati sopra riportati, desunti dalla documentazione tecnica prodotta, si sottolinea quanto segue:

- l'emissione di polveri dai cumuli per erosione del vento è stata ritenuta trascurabile in quanto si è considerato che la superficie del cumulo verrà naturalmente inerbata data la natura del materiale (primo strato di terreno vegetale) - si concorda con quanto stimato dal proponente;
- una volta effettuato il carico del materiale nella tramoggia, le emissioni derivanti dall'attività di frantumazione sono state considerate trascurabili, in quanto l'impianto è dotato di sistema di abbattimento delle polveri - si ritiene che tale assunto risulti condivisibile solo garantendo il corretto funzionamento dell'impianto di nebulizzazione del frantoio;
- l'emissione derivante dalle operazioni di carico su camion del materiale lavorato dal frantoio mobile vengono considerate trascurabili - a meno di quelle gassose dei mezzi operativi - per assenza delle frazioni limose e sabbiose e per il tenore di umidità del materiale caricato - si ritiene che tale assunto risulti condivisibile solo garantendo il corretto funzionamento dell'impianto di nebulizzazione del frantoio;
- non è stata valutata l'emissione derivante dalle operazioni, seppure di breve durata, di formazione e rimaneggiamento dei cumuli di terreno vegetale, sia nella fase iniziale che in quella finale di ripristino dei luoghi. Tali emissioni, così come le operazioni di escavazione e carico di materiale sui camion, dipendono principalmente dalle condizioni meteorologiche, in primo luogo dalla velocità del vento, e potrebbero causare fenomeni di trasporto di polveri verso i recettori posti sottovento durante il fenomeno. Considerando che per la valutazione delle emissioni derivanti dall'attività di riporto del cappello è stata cautelativamente considerata una velocità del vento pari a 3.4 m/s (90° percentile delle velocità orarie rilevate dalla stazione urbana di Forlì nel 2015) e dati i quantitativi di materiali considerati, si ritiene l'entità di tale

- apporto emissivo paragonabile a quella derivante dalle attività di riporto del cappello;
- dalle stime annuali si desume una emissione massima annuale stimata pari a poco meno di 700 Kg di PM10, comprensiva di tutte le attività previste nell'arco dell'anno. A titolo esemplificativo, ed ipotizzando di eseguire per 220 giorni e per 8 ore al giorno le attività maggiormente impattanti (carico del materiale nel frantoio mobile e transito di mezzi operative su strade non asfaltate), si ottiene un valore di emissione di PM10 orario pari a circa 200 g/h.

Per il contenimento della polverosità diffusa la Ditta propone di adottare i seguenti sistemi:

- pulizia delle ruote dei mezzi in uscita: costituito da un settore di viabilità con passaggio obbligato, in continuità col tratto di viabilità asfaltata, attrezzato con un sistema di spruzzatori ad acqua ad alta pressione ad attivazione automatica e transito a bassa velocità (< 10 km/h);
- bagnatura della pista interna a carattere permanente con ugelli fissi disposti lateralmente alla viabilità, alimentati dall'acqua del bacino idrico esistente e attivati tramite temporizzatore automatico;
- bagnatura delle piste temporanee di accesso al fronte di scavo tramite autobotte e frequenza in base alla piovosità;
- bagnatura dei cumuli di materiale tramite nebulizzatori riposizionabili ed erogatori circolari con capacità di apertura 22x22 m, per un massimo di 18 erogatori per settore di scavo.

I recettori più esposti alle attività interne all'area di cava sono rappresentati da edifici abitativi ubicati lungo Via Veclezio, che risultano interessati principalmente dalla escavazione del Settore I (edifici più a Nord, lato Est via Veclezio) e dei settori IV e V (edifici più a Sud lato Est via Veclezio), per gli altri settori l'escavazione si sposta in media ad una distanza superiore ai 200 metri. Dalla rosa dei venti la direzione dominante di provenienza del vento in periodo diurno è da SO per cui i recettori che maggiormente si troveranno sottovento alle emissioni sono quelli ubicati sul lato N - NE dall'area di cava.

Secondo le Linee Guida di ARPAT, per distanze dei recettori comprese fra 50 - 100 m e per una durata dell'attività fra 200 - 250 giorni l'anno, la soglia emissiva di PM10 da non superare dovrebbe essere di 174 g/h, inferiore quindi a quella valutata dallo scrivente (di circa 200 g/h). Considerando però che le operazioni valutate difficilmente verranno eseguite simultaneamente e continuativamente, che verranno posti in essere opportuni sistemi di mitigazione delle emissioni diffuse e che i recettori presenti sono collocati per lo più a distanze superiori ai 200 m dal fronte di scavo, si può ritenere tale stima cautelativa se le attività verranno eseguite nel rispetto delle prescrizioni.

Infine si aggiungono le valutazioni in merito alla emissione convogliata relativa al motore dell'impianto di frantumazione che consiste in una emissione non sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE MOTORE DIESEL DEL FRANTOIO MOBILE (potenza termica nominale inferiore a 1 MW, a gasolio) proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di Carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”.

PROPOSTA DI LIMITI E PRESCRIZIONI

Trattandosi di emissioni diffuse non convogliabili, non sono previsti valori limite di emissione ma prescrizioni funzionali che hanno lo scopo di ridurre la polverosità diffusa, di seguito elencate, ad integrazione di quanto già proposto dalla ditta e dalle conclusioni del procedimento di VIA:

- 1. Dovrà essere posta particolare attenzione in caso di forte ventosità e, se necessario, tutte le fasi di lavorazione dovranno essere sospese;*
- 2. Il sistema di abbattimento polveri del frantoio mobile dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, così come i sistemi automatici di bagnatura delle piste, sia mobili che permanenti, e dovrà essere tenuto un registro degli interventi di manutenzione effettuati.*
- 3. Dovrà essere effettuata la sistematica bagnatura delle piste e dei piazzali interni all'area di cava, nonché dei cumuli sprovvisti di copertura vegetale, almeno 2 volte al giorno con un intervallo non superiore a 4 ore, limitatamente ai periodi non piovosi.*
- 4. Dovrà essere effettuato il lavaggio dei mezzi di trasporto in uscita dall'area di cava, comprese le ruote tramite impianto dedicato, costituito da ugelli laterali ad alta pressione e velocità di attraversamento inferiore a 10 km/h.*
- 5. I mezzi pesanti sulle aree interne di cava e sulla pista esterna, che da Via Veclezio si raccorda a Viale dell'Appennino, non dovranno superare i 30 km/h.*
- 6. Dovrà essere assicurata la copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali, anche all'interno dell'area di cava.*
- 7. Dovrà essere realizzata la asfaltatura di almeno 50 m delle piste nei tratti che precedono l'ingresso/uscita sulla viabilità esistente.*
- 8. Dovranno essere installati e mantenuti teloni in geotessile o cumuli di terreno inerbato o barriere verdi di adeguata altezza per limitare la dispersione di polveri in prossimità dei recettori posti a N-NE dell'area di cava e/o a meno di 50 m di piste non asfaltate;*
- 9. In caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dall'area di cava l'Autorità competente potrà predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni.*

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Non sono presenti impianti termici.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 13/10/2023 prot. 2023/0270956/P, acquisita al prot. PG/2023/174252 del 13/10/2023, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

“In relazione all'istanza della ditta di cui all'oggetto (ns. prot. 2023/0175563/A del 28/06/2023) valutate le successive integrazioni (ns. prot. 2023/0218833/A del 16/08/2023) e tutta la documentazione agli atti,

preso atto del dichiarato rispetto delle prescrizioni che si intende adottare per limitare la polverosità dell'attività lavorativa in oggetto (Relazione geologica, idrologica, idrogeologica, geotecnica e progetto esecutivo per l'apertura di una cava di ghiaia e sabbia del Dott. Geol Giuseppe Onorevoli, su committenza della RMP Commerciale, datata 01 aprile 2023)

tenuto conto che, allo stato attuale dell'intero Polo Estrattivo, i mezzi pesanti dell'Umi B, già autorizzata e attiva non transitano per il centro abitato di Vecchiazzano; che l'Umi C è inattiva; che il descritto flusso di camion (10 in entrata e 10 in uscita su percorsi diversi al fine di limitare l'attraversamento del centro di Vecchiazzano) relativamente all'Umi D (Ditta RMP Commerciale) sarà ulteriormente migliorato dalla prossima ultimazione del nuovo asse viario di Via Mangella, per quanto di specifica competenza della U.O. Igiene e Sanità Pubblica si esprime

parere favorevole

Si precisa che, riguardo a quanto espresso nella suddetta Relazione (“non ci sono limitazioni di fasce orarie in quanto non necessarie perché i camion non transitano di fronte alle scuole”) si raccomanda, confrontandosi con le competenti Autorità Comunali, di programmare il flusso dei mezzi pesanti in maniera tale da non congestionare ulteriormente la viabilità del centro abitato di Vecchiazzano durante gli orari di punta e da creare (considerando la dichiarata attività lavorativa di 10 ore giornaliere della Ditta RMP Commerciale), limitazioni al traffico in fasce orarie particolari,

solitamente dedicate al pranzo/ cena o al riposo pomeridiano”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 28/11/2023 prot. 2023/0312323/P, acquisita al prot. PG/2023/202086 del 28/11/2023, ha fatto pervenire un nuovo parere favorevole, che rettifica e sostituisce il precedente parere prot. 2023/0270956/P del 13/10/2023, di seguito riportato:

“In relazione all’istanza della ditta di cui all’oggetto (ns. prot. 2023/0175563/A del 28/06/2023) valutate le successive integrazioni (ns. prot. 2023/0218833/A del 16/08/2023) e tutta la documentazione agli atti,

preso atto del dichiarato rispetto delle prescrizioni che si intende adottare per limitare la polverosità dell’attività lavorativa in oggetto (Relazione geologica, idrologica, idrogeologica, geotecnica e progetto esecutivo per l’apertura di una cava di ghiaia e sabbia del Dott. Geol Giuseppe Onorevoli, su committenza della RMP Commerciale, datata 01 aprile 2023)

tenuto conto che, allo stato attuale dell’intero Polo Estrattivo, i mezzi pesanti dell’Umi B, già autorizzata e attiva non transitano per il centro abitato di Vecchiazzano; che l’Umi C è inattiva; che il descritto flusso di camion (10 in entrata e 10 in uscita su percorsi diversi al fine di limitare l’attraversamento del centro di Vecchiazzano) relativamente all’Umi D (Ditta RMP Commerciale) sarà ulteriormente migliorato dalla prossima ultimazione del nuovo asse viario di Via Mangella, per quanto di specifica competenza della U.O. Igiene e Sanità Pubblica si esprime

parere favorevole

Si precisa che il presente parere rettifica e sostituisce integralmente il precedente (ns prot. 2023/0270956/P del 13/10/2023)”.

Il responsabile dell’endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con riferimento alla prescrizione n. 5 indicata nel parere PG/2023/171721 del 10/10/2023 del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportato, evidenzia che la pista provvisoria di raccordo fra via Veclezio e viale dell’Appennino è ad uso esclusivo di un’altra ditta che opera nel medesimo Polo estrattivo n. 15, come riportato nel “Rapporto sull’impatto ambientale” allegato alla deliberazione di Valutazione di Impatto Ambientale del Comune di Forlì n. 30 del 08/02/2018. Alla luce di tale circostanza, si ritiene di modificare la prescrizione n. 5 come di seguito riportato:

5. I mezzi pesanti sulle aree interne di cava non dovranno superare i 30 km/h;

Per le motivazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi e delle valutazioni del responsabile dell’endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera , svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 22/06/2023 P.G.N. 81069, per il rilascio della presente autorizzazione, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico” ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE MOTORE DIESEL DEL FRANTOIO MOBILE (potenza termica nominale < 1 MW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all’interno dei piani o

programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di Carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dall'attività di estrazione e commercializzazione di ghiaia e sabbia svolta all'interno del Polo estrattivo n. 15 "Vecchiazzano" **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a. Dovrà essere posta particolare attenzione in caso di forte ventosità e, se necessario, tutte le fasi di lavorazione dovranno essere sospese.
 - b. Il sistema di abbattimento polveri del frantoio mobile dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, così come i sistemi automatici di bagnatura delle piste, sia mobili che permanenti, e dovrà essere tenuto un registro degli interventi di manutenzione effettuati.
 - c. Dovrà essere effettuata la sistematica bagnatura delle piste e dei piazzali interni all'area di cava, nonché dei cumuli sprovvisti di copertura vegetale, almeno 2 volte al giorno con un intervallo non superiore a 4 ore, limitatamente ai periodi non piovosi.
 - d. Dovrà essere effettuato il lavaggio dei mezzi di trasporto in uscita dall'area di cava, comprese le ruote tramite impianto dedicato, costituito da ugelli laterali ad alta pressione e velocità di attraversamento inferiore a 10 km/h.
 - e. I mezzi pesanti sulle aree interne di cava non dovranno superare i 30 km/h.
 - f. Dovrà essere assicurata la copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali, anche all'interno dell'area di cava.
 - g. Dovrà essere realizzata la asfaltatura di almeno 50 m delle piste nei tratti che precedono l'ingresso/uscita sulla viabilità esistente.
 - h. Dovranno essere installati e mantenuti teloni in geotessile o cumuli di terreno inerbito o barriere verdi di adeguata altezza per limitare la dispersione di polveri in prossimità dei recettori posti a N-NE dell'area di cava e/o a meno di 50 m dalle piste non asfaltate.
 - i. In caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dall'area di cava, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** della attività di coltivazione della cava, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del

precedente punto 2.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena), i termini di messa in esercizio dell'attività devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati gli interventi di manutenzione effettuati ai sistemi di abbattimento delle polveri, come richiesto al precedente punto 2. lettera b).

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza contenente:

- la dichiarazione di impatto acustico redatta dal Tecnico competente in acustica (...), datata 08/07/2016 acquisita, con prot. 81069/23 del 22/06/2023;
- l'integrazione alla valutazione previsionale di impatto acustico a firma del medesimo tecnico, datata 10/08/2023, acquisita con prot. 105213/23 del 16/08/23;

Atteso che dalla documentazione si evince che:

- l'attività lavorativa si svolgerà solo durante il periodo diurno, periodo entro il quale il TCA ha valutato il rispetto del limite di immissione di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997;
- la richiesta in oggetto riguarda la valutazione del documento previsionale di impatto acustico per un'attività di estrazione di una cava che si dovrà insediare a Vecchiazano, tra la Via Veclezio e la Via Mangella, all'interno del POLO n° 15 "VECCHIAZZANO" - indicata come "Area Sansoni";
- le principali sorgenti sonore sono correlate all'impianto determinato dalle seguenti attività:
 - movimento mezzi in manovra entro e fuori l'area di scavo;
 - operazioni di estrazione-scavo all'interno dell'area;
 - frantoio mobile;
- i recettori maggiormente impattanti acusticamente, sono individuati nelle abitazioni immediatamente limitrofe all'area di attività. Sulla base della Classificazione acustica approvata dal Comune di Forlì (FC) l'area in cui si trova la cava e i principali ricettori, ricadono in classe III "Aree di tipo misto" (valori limite di immissione assoluti da rispettare sono pari a 60 dB(A) nel periodo diurno e 50 dB(A) nel periodo notturno);
- nelle simulazioni acustiche relative alla situazione post operam, per quanto attiene il traffico indotto, sono stati valutati:
 - la frequenza massima di passaggi/ora sarà quindi di 1,2 autocarri/ora su Via Mangella;
 - la frequenza massima di passaggi/ora sarà quindi di 2,5 autocarri/ora su Via Veclezio;
 - la frequenza massima di passaggi/ora sarà quindi di 1,9 autocarri/ora su Viale Appennino;
- per mitigare le immissioni acustiche è stata prevista la realizzazione di dune costituite da materiale di scarto, verso i ricettori sensibili, di almeno 3 m di altezza;
- con specifico riferimento all'area Sansoni, è prevista la realizzazione in corrispondenza del recettore "R3" delle barriere acustiche sopraccitate, da realizzare secondo lo scenario autorizzato. Le dune saranno mantenute per tutta la durata della cava;
- dai rilievi e dalle valutazioni effettuate l'attività non determina in periodo diurno (periodo di attività), il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997.

Visto il parere favorevole/condizionato di Arpa e - Servizio Territoriale di Forlì prot. gen. 147963/23 del 20/11/2023;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

- 1) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di attività;
- 2) le attività lavorative dovranno essere effettuate esclusivamente entro l'intervallo diurno (6:00-22:00), nella fascia oraria dalle 7:00 alle 19:00M
- 3) a protezione dei recettori, preliminarmente alla fase esecutiva, dovranno essere apposte le dune di terra previste, secondo lo scenario autorizzato, come da dettaglio costruttivo fornito: le dune dovranno avere un'altezza non inferiore a metri 3 e dovranno essere mantenute per tutta la durata della cava; per quanto attiene il Ricettore identificato come R2, (attualmente edificio disabitato), le dune dovranno essere realizzate in caso lo stesso fosse interessato da lavori di ristrutturazione;
- 4) entro 3 mesi dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza dei ricettori R1, R3, R6 e R8; le misure atte a verificare il rispetto dei limiti di immissione differenziale diurno, ovvero l'efficacia delle opere di contenimento acustico attuate, dovranno essere effettuate in condizioni rappresentative del maggiore impatto, ovvero durante l'esecuzione delle attività di cava e con sistema frantoio/pala in attività;
- 5) qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 4) al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emmissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpa e dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.